



“IL LIBRETTO DEL TAGLIALEGNA ”

Riassunto delle principali regole da seguire peril corretto taglio nei nostri boschi



Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera

Via Fornace Merlo 2 – 23816 – Barzio –

LCContatti utili: 0341 910 144 interno 3

e-mail forestale@valsassina.it

PREMESSA

L'idea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera è quella di rendere tramite questo libretto un poco più semplice, almeno dal punto di vista burocratico, il compito di chi con fatica e solerzia, ancora si applica per il mantenimento del nostro territorio, sempre più spesso abbandonato a se stesso.

Il territorio del nostro ente è perlopiù ricoperto da boschi e crediamo che se ognuno di noi si occupasse come un tempo del proprio appezzamento, il territorio ne gioverebbe e tanti "disastri" ambientali si potrebbero arginare o evitare.

In questi anni, dati alla mano, vi è stato un avvicinamento al bosco da parte dei giovani, con la creazione di nuove imprese boschive.

Questa ritrovata passione è emersa anche quando il nostro ente ha proposto i vari corsi forestali permettendo anche a noi di proseguire, con la convinzione che per la gestione dei boschi siamo stati creati e che questa, aiutati da voi, deve essere la nostra missione.

In questo libretto sono sintetizzati i principali articoli legislativi utili per eseguire i tagli correttamente senza incorrere in spiacevoli sanzioni, la sintesi è stata svolta basandoci sulle domande che più frequentemente agitano dubbi in chi si appresta a tagliare il bosco.

Per chi volesse approfondire di seguito i link (Riferimenti Normativi l.r. 31/2008 e r.r.5/2007):

<http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002008120500031>

<http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?iddoc=rr002007072000005&view=showdoc>

1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER POTER TAGLIARE

Art. 9 r.r. 5/2007 (Denuncia inizio attività) Art. 12 r.r. 5/2007 (Validità del permesso di taglio)



Regione Lombardia

S.I.Ta.B.

Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia - D.G. Agricoltura

ISTANZA DI TAGLIO BOSCO

(art. 11 del r.r. 5/2007 e art. 50 della l.r. 31/2008)

I tagli e le attività selvicolturali possono essere intrapresi dopo la presentazione della denuncia di attività che ha validità 24 mesi, la stessa può essere effettuata recandosi in Comunità Montana o presso i comuni abilitati.

Solamente per chi deve intraprendere le suddette attività nelle aree afferenti il Parco Regionale della Grigna Settentrionale deve attendere un'autorizzazione suppletiva che la Comunità Montana si impegna a preparare nell'arco di una settimana.

Documentazione necessaria per presentare denuncia di taglio:

- codice fiscale e dati anagrafici del proprietario del bosco;
- codice fiscale e dati anagrafici di chi si presenta a fare denuncia;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'esecutore del taglio;
- numero mappali del bosco oggetto di denuncia;
- tipologia di legname presente.

2. CHI, QUANDO E QUANTO SI PUÒ TAGLIARE

Art. 20 r.r. 5/2007 (Disposizioni Generali sulle attività selvicolturali) art. 21 r.r. 5/2007 (Stagione silvana)

Tutti i tagli devono garantire la perpetuità e il miglioramento ecologico dei boschi, non si può tagliare superfici superiori a 100ha per istanza inoltre **i privati possono tagliare una superficie massima di 1ha (10.000 mq)**, quando si supera tale soglia i lavori possono essere svolti solamente da personale specializzato, come in tabella (allegato 1) riportato.

La stagione silvana, ovvero l'epoca di taglio è stabilita in base all'altitudine dei boschi cedui (la maggior parte dei nostri boschi):

- dal 15 ottobre al 31 marzo a quote inferiori a 600 m.s.l.m.;
- dal 1 ottobre al 15 aprile a quote comprese tra i 600 m.s.l.m. e 1000 m.s.l.m.;
- dal 15 settembre al 15 maggio oltre i 1000 m.s.l.m..

Si possono effettuare tutto l'anno i tagli nelle fustaie, diradamenti, sfolli, tagli di conversione, tagli di piante morte, sradicate o spezzate, tagli di pronto intervento, tagli fitosanitari o per la tutela della pubblica utilità.

In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco devono essere eseguiti entro 30 giorni dal termine di taglio sopra descritto.

Nell'allegato 1 la tabella riassuntiva di chi può eseguire il taglio

3. SCARTI DI LAVORAZIONI

Art. 22 r.r. 5/2007 (Scarti delle lavorazioni)

Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito dei tagli deve essere:

- raccolto in andane o cataste stabili in bosco;
- sminuzzato mediante triturazione e distribuito sull'area interessata dal taglio;
- bruciato secondo i limiti dell'allegato 2;
- tagliato in pezzi lunghi non più di 1 metro, o in caso di tronchetti di diametro inferiore ai 20 centimetri non più di 2 metri, e distribuiti nell'area interessata.

Questo materiale non può ricoprire le cippaie presenti e i nuclei di rinnovazione.

E' vietato:

- localizzare andane e cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;
- realizzare andane di dimensioni superiori a 15 metri di lunghezza e 5 metri di larghezza e disporle sui versanti sulle linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste superiori ai 5 metri steri (materiale + spazi vuoti).

Se si decide di cippare il materiale lo stesso può essere accatastato in cataste più grandi per un massimo di mesi 8 sopra i 600 m.s.l.m. e mesi 4 a quote inferiori.

In aree non in rinnovazione l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa sull'area interessata.

4. COME TAGLIARE NEI BOSCHI CEDUI

Art. 40 r.r. 5/2007 (Norme per gli interventi nei cedui)

Il comma 5 del presente articolo specifica che è obbligatorio il rilascio:

- di almeno **50 matricine** (piante non tagliate) all'ettaro scelte tra le piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali: castagneti, robinieti misti, alneti di ontano bianco e nero, orno ostrieti e carpineti, formazioni di pioppi e betuleti.

Mentre il comma 6 specifica che è obbligatorio il rilascio:

- di almeno **90 matricine** a ettaro vanno rilasciate in caso di: querceti, faggete e altre formazioni di latifoglie autoctone.

Le matricine devono essere distribuite sull'intera area di taglio oppure rilasciate in gruppi di massimo 10 individui distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

Le matricine da rilasciare devono:

- avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
- avere, per il 50% età almeno pari al turno e, per il restante 50%, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

Sempre più spesso le nostre amministrazioni comunali, per preservare giustamente la pubblica sicurezza emette ordinanze che "obbligano" il taglio della vegetazione potenzialmente pericolosa per la viabilità.

Si ricorda che anche nel caso di queste ordinanze, eseguite in conformità con quanto previsto dall'art. 60 del r.r. 5/2007, si deve presentare Istanza di Taglio bosco (vedi punto 1).

5. BOSCHI DI FUSTAIA

Per fustaia (o "bosco d'alto fusto") si intende un bosco che è tagliato ad intervalli di almeno 40/100 anni ed in modo tale che, dopo il taglio, il bosco stesso si rinnovi attraverso la nascita di nuove piantine, **nate dai semi** degli alberi preesistenti o lasciati dopo il taglio, il bosco perciò si rigenera soprattutto per via sessuata o gamica.

La maggior parte del nostro territorio è a bosco ceduo, pertanto per il taglio di questi boschi si invita a chiedere maggiori informazioni direttamente al tecnico forestale della Comunità Montana.

6. MODALITA' D' ESBOSCO

Art. 73 r.r. 5/2007 (Gru a cavo) Art.74 r.r. 5/2007 (Fili a sbalzo) Art. 76 (Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)

Per l'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo va presentata in Comunità Montana o presso gli enti comunali abilitati apposita istanza informatizzata (vedi punto 1). Qualora le linee superassero l'altezza di 20 metri dal terreno o l'altezza delle chiome degli alberi è obbligatoria, ai fini della sicurezza della viabilità aerea, la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi.

- La durata dell'installazione non può superare i 24 mesi.
- Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti di persone, animali e cose.
- Nei boschi i varchi nei soprassuoli devono avere larghezza massima di 8 metri e tra una linea d'esbosco e l'altra vi devono essere almeno 40 m all'infuori di casi particolari.
- Non si possono attraversare strade a transito ordinario e nel caso si intersechino v.a.s.p., sentieri o mulattiere devono essere esposti ad almeno 50m cartelli ben visibili.

La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa previa comunicazione all'ente forestale con allegata cartografia in scala 1:2000 indicante il tracciato di massima.

Le infrastrutture devono:

- avere durata massima di mesi 24;
- avere fondo naturale;
- non comportare movimenti di terra superiori ai 100 metri cubi (200 mc da P.I.F.);
- le piste non devono eccedere i 3 m di larghezza e i 4 m in corrispondenza delle curve;
- il materiale non va scaricato sulle sponde di corsi d'acqua o impluvi;
- non si possono attraversare corsi d'acqua larghi più di un 1 m e non può essere realizzato a distanze inferiori di 20 m dalle relative sponde;
- non si devono creare condizioni di rischio frane;
- le acque raccolte devono essere regimate senza creare ristagni.

Altre info:

CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

Per “trasformazione del bosco” si intende ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione presente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a uno scopo diverso da quello forestale.

Questi interventi di trasformazione del bosco sono normalmente vietati fatte salve autorizzazioni rilasciate dagli iter amministrativi del territorio, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, la stabilità dei terreni, il regime delle acque ecc.

Per la normativa completa si rimanda all’ art. 43 del l.r. 31/2008.

Normativa di riferimento d.g.r. 8/675/2005 e P.I.F. Comunita’ Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – l.r. 31/2008

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d571c9a2-9f95-4a23-b603-884cc72f694a/Allegato_2_Criteri+per+la+trasformazione+del+bosco_dgr_6090_2016_dgr_675_2005.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d571c9a2-9f95-4a23-b603-884cc72f694a

Allegato 1

In vigore dal 19 febbraio 2011				
<i>Tipo di bosco</i>	<i>Esecutore</i>	TUTTI	MOLTI	POCHI
Fustaia	Chi può eseguire il taglio?	Autoconsumo	Commerciale	Specialisti
Ceduo e forme miste di governo		Se: - la superficie è < 1 ettari chiunque	Se: - tipo di taglio: diradamento o utilizzazione - la superficie è > 1 ettari - e la massa < 100 mc solamente: - imprese agricole; - imprese boschive; - consorzi forestali; - enti pubblici (in a.d.)	Se: - la massa è > 100 mc solamente: - se utilizzazione: imprese boschive, consorzi forestali ed Ersaf
		Se: - la superficie è < 1 ettari chiunque	Se: - tipo di taglio: diradamento o utilizzazione - la superficie è > 1 ettari solamente: - imprese agricole; - imprese boschive; - consorzi forestali; - enti pubblici (in a.d.)	Se: - tipo di taglio: diradamento o utilizzazione - la superficie è > 1 ettari solamente: - imprese agricole; - imprese boschive; - consorzi forestali; - enti pubblici (in a.d.)

Esecutore dei lavori di taglio bosco in base all'art. 20, commi 4 e 4 bis, del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

INFORMATIVA

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

MAI

- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all'aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste
- dal R.R. N. 5/2007 (vedi sotto);
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale; qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).

POSSIBILITA'

L'accensione di fuochi è permessa tutto l'anno, in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, nei luoghi sopra i 200 metri slm; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione ma solo per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.

L'accensione di fuochi nei boschi, oltre alle condizioni sopra riportate, è consentita esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N. 5/2007):

- per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l'ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l'ora legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 del R.R. 5/2007;
- quando il fuoco è sempre e costantemente custodito;
- per contenere la diffusione delle specie infestanti.

NORME DI RIFERIMENTO

L.R. 31/2008 Art 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria) comma 10
R.R. 5/2007 Art. 54 (Cautele per l'accensione di fuochi nel bosco)